



## IL TRIBUNALE DI PORDENONE

così composto:

dr. Lanfranco Maria Tenaglia	Presidente
dr. Piero Leanza	Giudice
dr. Lucia Dall'Armellina	Giudice rel.

riunito nella camera di consiglio del 02.08.2019

letto il ricorso depositato da Impresa Polese s.p.a. ex art. 161 comma 6 l.f. ;

letta l'istanza per la concessione del termine di cui all'art. 161 comma 6 l.f. novellato dal d.l. 21.06.2013 n. 69, convertito nella legge 09.08.2013 n. 98

### **ritenuto**

che sussistono i presupposti per la concessione del termine richiesto;

### **assegna**

termine a Impresa Polese s.p.a. sino alla data del 29.12.2019 per la presentazione della proposta , del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f. ;

### **nomina**

il dott. Federico Borean con studio in Pordenone commissario giudiziale;

### **dispone**

che la società depositi ogni trenta giorni una relazione di aggiornamento sulla gestione economica e finanziaria dell'impresa , con indicazione delle operazioni negoziali , gestionali e finanziarie compiute e sull'attività via via svolta per la predisposizione della proposta e del piano concordatario , con specifica aggiornata indicazione dello stato e della prospettiva della relativa elaborazione ;

### **letta**

l'istanza ex art. 169 bis l.f. di autorizzazione alla sospensione dei contratti di locazione finanziaria (lett.A), dei contratti d'appalto (lett.B) e dei contratti bancari (lett.C) analiticamente descritti nel ricorso in quanto indicati come non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa ;

### **ritenuto**

con riferimento ai contratti descritti sub B) , comprendenti contratti d'appalto, di fornitura, di subappalto e di adesione a raggruppamenti temporanei d'impresa e a società consortile, specificati analiticamente al punto B) del ricorso , da intendersi quivi integralmente richiamato (da pag. 10 a pag. 29) , che non è di ostacolo alla sospensione la circostanza che parti



contraenti sono soggetti pubblici atteso che l'art. 186 bis l.f. , recante la disciplina del concordato in continuità aziendale, quale è quello preannunciato dall'odierna debitrice, nel disporre che i contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura e tenendo fermo quanto previsto nell'articolo 169 bis l.f. , ammette la possibilità della sospensione anche dei contratti aventi quale parte contraente una pubblica amministrazione, risultando altrimenti pleonastico il richiamo all'art. 169 bis l.f.;

**ritenuto**

con riferimento ai contratti bancari comprensivi di mandati all'incasso di crediti sottoscritti con i seguenti istituti di credito: Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a., Banca di Credito Cooperativo Pordenonese soc. coop., Credit Agricole Friuladria s.p.a, Unicredit s.p.a, Banco BPM s.p.a, Intesa Sanpaolo s.p.a, Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop. ammissibile la sospensione in quanto non funzionali alla continuità aziendale;

**ritenuto**

con riguardo a tali contratti ammissibile la richiesta sospensione atteso che “I contratti bancari autoliquidanti che prevedano il patto di compensazione o il mandato all'incasso sono il frutto di un complesso di negozi tra loro strettamente connessi e collegati durante lo svolgimento dei quali permane a carico della banca l'obbligo di provvedere all'incasso dei crediti oggetto di anticipazione e di dare esecuzione alla compensazione, garantendo un comportamento diligente nella gestione dei rapporti ed il perdurare di un servizio di cassa nel limite dell'importo pattuito; detti contratti rientrano, pertanto, nel perimetro di applicazione dell'articolo 169-bis legge fall., con la precisazione che l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei medesimi coinvolgerà anche i rapporti giuridici ad essi strettamente connessi, quali il mandato in rem propriam o il patto di compensazione che siano opponibili alla massa dei creditori in quanto notificati al debitore in data anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese” (ex plurimis Tribunale di Bolzano 05.04.2016);

**ritenuta**

altresì l'ammissibilità della sospensione degli ulteriori contratti indicati dalla proponente (contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto due veicoli cabinati – sub. lett. A) attesa la non funzionalità degli stessi rispetto alla prospettata continuità aziendale;

**ritenuto**

che l'opzione prospettata dalla debitrice appare legittima e coincidente con l'interesse della massa dei creditori e che tuttavia, nella mera fase prodromica introdotta con la fissazione del termine e fino all'ammissione alla procedura concorsuale, non possa darsi luogo allo scioglimento di rapporti contrattuali ma soltanto alla sospensione degli stessi, non potendosi provocare effetti irreversibili sulla pendenza di detti rapporti nella presente fase, come già affermato, tra gli altri, dal tribunale di Milano,



**autorizza**

la sospensione ex art. 169 bis l.f. di giorni 60 dei rapporti contrattuali indicati in premessa.

Si comunichi alla debitrice e al commissario giudiziale .

PORDENONE, 05/08/2019.

**IlPresidente**

